
VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

IL « DIRITTO AD ESSERE INFORMATI » QUALE ELEMENTO DEL RAPPORTO DI CITTADINANZA

SOMMARIO: 1. La nozione (espansiva) di cittadinanza. — 2. Cittadinanza e diritto all'informazione. — 3. Comunicazione pubblica e servizi sociali. — 4. Partecipazione politica e informazione. — 5. L'informazione giuridica. — 6. Cittadinanza e sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione — 7. Nota bibliografica.

1. LA NOZIONE (ESPANSIVA) DI CITTADINANZA.

Nella società dell'informazione come si configura il rapporto di cittadinanza? Per rispondere al quesito conviene confrontare la nozione, acquisita, di cittadinanza con le peculiarità del nuovo contesto.

Per cittadinanza si intende solitamente uno status, politico, che conferisce al titolare un complesso di situazioni attive e passive che si riflettono tanto nei rapporti con le autorità, quanto con altri soggetti: dai diritti di partecipazione — voto, associazione, petizione, intervento nei processi decisionali — a quelli di prestazione — istruzione, sanità, assistenza, servizi essenziali — a quelli nell'ambito lavorativo — libertà, condizioni contrattuali, previdenza, organizzazione — a quelli nell'ambito familiare — matrimonio, filiazione, successione.

Lo status di cittadino viene ben scolpito nelle carte costituzionali le quali nell'affermare i diritti fondamentali distinguono — o consentono che si distingua — fra posizione di ogni essere umano e, appunto, quella del « cittadino » seguendo una tradizione ben espressa dal documento di base della rivoluzione francese intitolata appunto ai « diritti dell'uomo e del cittadino ».

D'altra parte la nozione di cittadinanza si radica oltre che in una storia millenaria risalente alla *polis* greca, nella teoria del contratto sociale la quale vede come aspetto passivo del sinallagma

* Il presente saggio rientra all'interno di un progetto di ricerca della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e del-

l'ISIMM, coordinata dal prof. Stefano Sepe, sul tema « La comunicazione nelle Costituzioni dei Paesi dell'Unione Europea ».

con le istituzioni l'assoggettamento ad una serie di obblighi, a cominciare da quelli fiscali, al servizio di leva, ad altre prestazioni personali.

Dopo la II guerra mondiale il rapporto di cittadinanza si è venuto progressivamente espandendo in relazione all'ampliamento dell'intervento statale nei servizi sociali e nell'economia: dagli aspetti della tradizione liberale dell'ottocento si è passati a diritti di « seconda » e di « terza generazione », finanziati con un più diffuso ed incisivo prelievo fiscale, oppure imposti a soggetti privati nell'ambito della loro attività, solitamente d'impresa (si pensi alla non discriminazione, al livello delle prestazioni dei monopolisti, alle condizioni contrattuali legislativamente imposte), anche se da alcuni decenni a questa parte lo status di cittadino sembra attenuarsi: per un verso la integrazione europea rende sempre meno possibile — dal punto di vista giuridico — distinzioni effettuate sulla base della nazionalità del soggetto; per altro verso una serie di diritti — in particolare quelli sociali — vengono attribuiti a tutti; ed infine anche taluni diritti tipicamente politici (come quello di voto) vengono attribuiti anche a soggetti che non sono « cittadini ».

2. CITTADINANZA E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE.

In questo scenario — al tempo stesso consolidato ma mutevole — la qualificazione delle moderne società come « società dell'informazione » comporta una serie di conseguenze.

Conviene in primo luogo sottolineare come il crescente, se non predominante, ruolo che l'informazione svolge non può non riverberarsi sul complesso dei rapporti. Nel passaggio dalla società agricola, a quella industriale a quella dei servizi, l'informazione assume un valore maggiore in quanto è alla base di tutti i processi decisionali individuali e collettivi. L'informazione si vende e si acquista, si accumula e si protegge, viene trasformata in prodotti complessi che comprendono conoscenza e attività.

Il primo profilo che va analizzato è quello del « diritto all'informazione ».

Storicamente esso è stato visto come speculare alla libertà di manifestazione del pensiero e alla libertà di diffonderlo con tutti i mezzi. Si tratta di una prospettiva ribadita di recente dall'art. 11 della Carta europea dei diritti fondamentali ed ora incorporato nell'art. II, 71 della Costituzione europea.

Si tratta peraltro di una prospettiva riduttiva che identifica l'informazione con i mezzi di comunicazione di massa (giornali, periodici, radio, televisione) e non riesce ad abbracciare la dimensione immensamente più grande dei processi comunicativi che caratterizzano l'odierna società coinvolgendo in un flusso bi-direzionale istituzioni, imprese, cittadini.

Sganciando la nozione di informazione da quella meramente notiziale è facile avvedersi come la condizione di « cittadino informato » comporti un significativo e diffuso intervento, diretto o indiretto, dei pubblici poteri, mirato a renderla effettiva.

3. COMUNICAZIONE PUBBLICA E INFORMAZIONE.

In primo luogo appare evidente che l'effettivo godimento di quel complesso di servizi sociali che rappresentano l'aspetto di maggior rilievo delle nostre società presuppone che i destinatari siano compiutamente informati sulla loro natura, sui requisiti necessari per usufruirne, sulle modalità di loro erogazione. Ancorché si tratti una esigenza intuitiva, le difficoltà che si incontrano nel conseguire l'obiettivo appaiono legate ad una piccola ma essenziale differenza fra il settore privato e quello pubblico. Mentre il primo vive di comunicazione — la pubblicità — e la semplicità di prestazione del servizio è una componente essenziale del confronto concorrenziale, nel secondo la sua posizione di monopolio e l'assenza di una dinamica propriamente lucrativa si riverberano inevitabilmente sul processo comunicativo rendendolo opaco ovvero semplicemente distinguendo nettamente il messaggio informativo dalle prassi operative, le quali spesso non corrispondono affatto al primo.

La comunicazione pubblica sui servizi sociali deve poi fare i conti con il divario fra la complessità di alcuni di essi (si pensi a quelli sanitari o previdenziali) ed il livello di istruzione dei destinatari, tenendo presente che, il più delle volte, proprio i cittadini con il livello socio-culturale più basso sono i principali destinatari del servizio.

Il che mette in luce un aspetto connesso e preliminare. Nella impostazione tradizionale educazione e informazione sono tenuti separati.

Al di là della problematica dell'« alfabetizzazione informatica » di cui si parlerà oltre, il ruolo della scuola non può essere solo quello di fornire alcune elementari conoscenze ed abilità generali, ma anche quello di trasmettere la consapevolezza dello « status di cittadino », che va ben oltre una nozionistica « educazione civica ». E mentre subito il bambino e poi l'adolescente apprende a relazionarsi con il mondo dell'economia privata (il negozio, la spesa, ecc.), il rapporto con i soggetti pubblici erogatori di servizi sociali (a cominciare proprio dalla scuola) appare distante e, soprattutto, estraneo.

4. PARTECIPAZIONE POLITICA E INFORMAZIONE.

Un secondo settore, dove apparentemente vi è da lungo tempo un significativo intervento pubblico, è quello della partecipazione poli-

tica, sia con riguardo alla comunicazione delle istituzioni che a quella dei soggetti espressione di movimenti della più svariata natura. D'altra parte le democrazie moderne si fondano sull'idea di momenti partecipativi coesenziali con quella di cittadinanza. In tale contesto si inseriscono le campagne di pubblicizzazione delle diverse elezioni, la messa a disposizione a favore di liste e candidati di spazi fisici o elettronici attraverso i quali esprimere il proprio punto di vista, il finanziamento diretto o indiretto allo sforzo elettorale.

Tali interventi, sperimentati nel tempo, appaiono tuttavia inadeguati a fronteggiare le complessità attuali: per un verso si moltiplicano i momenti elettorali (per il municipio, il comune, la provincia, la regione, il parlamento nazionale, il parlamento europeo, i referendum locali, i referendum nazionali) diluendo l'attenzione e ingenerando astensionismo. Per altro verso riesce sempre più difficile spiegare convincentemente perché, per chi e per cosa si vota, data la grande varietà e complessità dei sistemi elettorali.

Se la capacità di « presa » sull'elettorato dipende in larga misura dai soggetti della competizione, dalle idee che presentano e sulle quali chiedono consenso, la nozione che è alla base della cittadinanza — ogni voto è uguale, conta se viene contato — richiede un significativo sforzo pubblico che per un verso semplifichi le operazioni di voto (si pensi solo al voto elettronico), per altro verso richiede che si spieghi come funziona il meccanismo elettorale.

Applicando la teoria dei giochi è facile stabilire una correlazione fra chiarezza delle regole e partecipazione.

Nella società dell'informazione l'apparente paradosso della moltiplicazione dei momenti partecipativi e la diminuzione della partecipazione, può essere ridotto se la comunicazione pubblica si pone degli obiettivi misurabili (tipicamente, la percentuale di chi esercita il diritto di voto) e viene pensata, e ripensata, in funzione di essi.

A ben vedere la partecipazione è in primo luogo la condivisione di informazioni e conoscenze in ordine alle modalità di esercizio dei propri diritti.

Si è insistito sul momento elettorale, ma nelle democrazie contemporanee le forme di partecipazione sono ben più ampie e comprendono l'intervento del cittadino, come singolo o in forma associata, nei molteplici procedimenti amministrativi che possono riguardarlo: si pensi alla pianificazione urbanistica, alla tutela dell'ambiente, alle modalità di erogazione di servizi sociali. Qui la comunicazione pubblica soddisfa un requisito essenziale dell'agire delle autorità, e cioè la sua trasparenza.

5. L'INFORMAZIONE GIURIDICA.

Il terzo settore è quello dell'informazione sulla normativa vigente. L'esigenza di pubblicazione — e dunque di pubblicità —

delle leggi si è progressivamente affermata nei secoli, diventando, nel periodo dell'illuminismo, una delle principali rivendicazioni di riforma legislativa. A partire dall'800 la regolamentazione dell'efficacia delle leggi, che viene fatta decorrere temporalmente dalla pubblicazione, si accompagna alla codificazione del principio *ignorantia legis non excusat*, rilevante soprattutto nel campo penale.

Vale la pena osservare come l'assunto « pubblicazione = conoscenza legale » sia, dopo due secoli, ancora fermo e poco controverso.

I fenomeni che si sono evidenziati in apertura della relazione, fanno tuttavia dubitare dell'adeguatezza del sistema.

- In primo luogo non appare coerente con l'attuale nozione di cittadinanza l'approccio meramente formale alla pubblicità delle leggi per una serie di ragioni:

- i. La produzione normativa, nel corso dei decenni, si è dilatata a dismisura anche attraverso il moltiplicarsi delle fonti di produzione che non sono più solo il Parlamento e gli organi centrali dello Stato, ma tutte le articolazioni locali, le autorità amministrative indipendenti, le autorità comunitarie. Immaginare che il cittadino debba documentarsi accedendo a decine di « gazzette » o « bollettini » significa prospettare un obbligo inesigibile.

- ii. Nel sistema tradizionale è onere dello Stato pubblicare i provvedimenti normativi (onere in senso civilistico, e dunque attività necessaria per il conseguimento di un beneficio, in questo caso l'efficacia della norma), mentre è onere del cittadino informarsi se vuole godere dei benefici della norma o evitare di incorrere in sue violazioni. Ma il rapporto dovrebbe essere visto in modo diverso e cioè da un lato un obbligo del cittadino di osservare le leggi dello Stato, dall'altro un obbligo dello Stato di informare il cittadino. E le modalità con le quali viene assolto questo secondo obbligo non sono indifferenti rispetto al primo.

- iii. Il principio della pubblicità legale si è formato con essenziale riferimento alle norme penali quale esplicazione del principio di legalità (*nullum crimen sine lege*). Inevitabilmente esso riflette una logica punitiva. Attualmente però il problema della conoscenza delle leggi è solo in parte di natura penalistica e riguarda l'immensa mole di normative diverse. E mentre nella norma penale ciò che rileva è il rapporto di soggezione del destinatario, nelle altre — soprattutto quelle amministrative — il rapporto in primo luogo è tendenzialmente paritario, in secondo luogo di collaborazione-cooperazione. Ed è impensabile che il cittadino possa contribuire al raggiungimento degli scopi fissati dai soggetti pubblici se non è a conoscenza del quadro normativo.

- In secondo luogo lo strumento della pubblicazione su un supporto cartaceo ufficiale appare del tutto inadatto ad assicurare la conoscenza che oggi si dovrebbe assicurare:

i. Nell'800 la stampa periodica era lo strumento più efficace di comunicazione, di gran lunga superiore al pubblico banditore ovvero all'affissione di proclami. Non lo è più in relazione all'avvento di nuovi mezzi di ben più pervasivi.

ii. Dietro la pubblicazione delle gazzette ufficiali vi è un paradosso: per informarsi il cittadino deve pagare la copia della pubblicazione. La conoscenza delle leggi è una prestazione che lo Stato non assicura, ma offre a chi corrisponde un prezzo.

iii. La pubblicazione in una forma ufficiale soddisfa una primaria esigenza di certezza del diritto — il testo che fa fede è quello pubblicato — ma non quello di conoscenza effettiva, per la quale si deve pensare a forme e strutture comunicative diverse. In altri termini occorre scindere l'aspetto formale da quello sostanziale.

• In terzo luogo gli strumenti della comunicazione pubblica sono profondamente mutati.

i. La pubblicazione di un testo giuridico in una forma ufficiale è rivolta non a tutti i cittadini ma solo a coloro che sono in grado di comprenderlo, collocarlo nel sistema normativo, cogliere le implicazioni innovative o conformative. Tale funzione è essenziale ma riguarda una minoranza di soggetti. Per la conoscenza è necessario semplificare il contenuto per renderlo comprensibile anche a chi non è operatore giuridico, adoperando strumenti di comunicazione adatti al caso specifico (televisione, affissioni esterne, internet).

ii. Le tecniche comunicative si sono progressivamente affinate. In una società proto-industriale i messaggi potevano essere veicolati in un certo modo. In una società post-industriale nella quale il cittadino è sottoposto quotidianamente a migliaia di messaggi (la televisione, la radio, il telefono fisso e mobile, il computer, le affissioni, i giornali, i marchi, gli adesivi, i segnali stradali, il cinema, le vetrine, le insegne, i volantini ecc.) occorre individuare forme efficaci di comunicazione, individuando la categoria di destinatari (ad es. sicurezza nei cantieri), loro fascia di età (ad es. consumo giovanile di stupefacenti), dislocazione territoriale o altre variabili.

iii. La pubblicazione ufficiale è *una tantum*. La comunicazione deve essere continua e aggiornata.

Da quanto si è detto emerge l'esigenza di una nuova e diversa nozione di pubblicità delle leggi che, pur conservando aspetti tradizionali, si evolva come aspetto centrale del rapporto di cittadinanza.

a) Vi è un obbligo giuridico dello Stato e degli altri soggetti dotati di potestà normativa non solo di pubblicare i propri atti, ma di adottare forme appropriate al fine di assicurare una loro effettiva conoscenza;

b) Ciascun atto normativo dovrebbe contenere disposizioni concernenti le modalità di sua comunicazione al pubblico, attingendo ad una gamma di soluzioni;

c) Nell'adottare un atto normativo occorre considerare i profili economici dell'attività di comunicazione, come primo ed ineludibile costo della sua attuazione;

d) Con riguardo a talune normative — si pensi in particolare a quella fiscale o a quella previdenziale — tale attività di comunicazione deve essere vista in forma continuativa (ad es. « numero verde » *et similia*) prevedendone le modalità di prestazione;

e) Deve progressivamente e concettualmente instaurarsi un rapporto fra testo della norma e comunicazione pubblica simile a quello che — nella disciplina dei contratti con i consumatori — vi è tra pubblicità e testo contrattuale. Tale indicazione dovrebbe valere quale criterio interpretativo, distinguendo, beninteso, fra condotta posta in essere dal cittadino *uti singuli* e condotta posta in essere da o attraverso professionisti;

f) Proseguendo nel parallelismo fra « consumatore di prodotti » e « consumatore di leggi », la « legge oscura » perché non adeguatamente comunicata costituisce un prodotto normativo « difettoso » che dovrebbe essere non solo disapplicato ma potrebbe anche essere fonte di responsabilità per l'inutile attività svolta, ovvero per la perdita di possibilità;

g) Costituisce obbligo per lo Stato mettere a disposizione dei cittadini banche di dati aggiornate, contenenti il complesso normativo. Tale obbligo deve comprendere anche la giurisprudenza delle corti supreme (corte costituzionali, corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti) essenziale per conoscere gli orientamenti interpretativi.

6. CITTADINANZA E SVILUPPO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE.

Il ruolo essenziale che l'informazione svolge nel qualificare il rapporto di cittadinanza non ha riflessi solo sugli obblighi comunicativi dello Stato e delle istituzioni sopranazionali. Non pare sufficiente, infatti, che i pubblici poteri trasmettano ai cittadini tutte quelle informazioni necessarie per consentire loro di esercitare i loro diritti e fruire delle prestazioni inerenti al rapporto di cittadinanza.

La straordinaria crescita di importanza dell'informazione nella società contemporanea è dovuta in larga misura all'evoluzione tecnologica ed in particolare a quel fenomeno comunemente denominato « digitalizzazione » che consente di ridurre ogni dato rappresentativo della realtà (scritto, sonoro, visivo) in una forma tale da consentirne la veicolazione attraverso le reti di telecomunicazioni.

La tecnologia dunque offre possibilità mai pensate in passato; abbatte distanze e limiti fisici; riduce drasticamente i costi del comunicare; crea comunità.

Ma nello stesso tempo la tecnologia rischia di essere strumento di esclusione nei confronti di chi non sa o non può utilizzarla. Il fenomeno viene solitamente chiamato « *digital divide* », e coinvolge cittadini che per ragioni o anagrafiche o culturali o economiche non sono in grado di utilizzare le potenzialità dei nuovi mezzi.

Ci si avvede, dunque, che le pubbliche autorità hanno compiti propedeutici rispetto al pieno sviluppo del rapporto di cittadinanza, fra cui la « alfabetizzazione informatica » costituisce uno degli aspetti centrali, legando indissolubilmente formazione a informazione.

Così come l'analfabetismo è stato per secoli uno dei principali fattori di esclusione della stragrande maggioranza delle persone dai rapporti di cittadinanza, così l'impossibilità — per mancanza di conoscenze — di accedere agli strumenti di comunicazione digitale, costituisce una discriminazione che occorre abbattere sia nella fase scolare che rispetto agli altri soggetti i quali per stile e ambiente di vita e di lavoro non hanno regolare opportunità di accesso ai mezzi.

Accanto alla diffusione di conoscenze sull'uso delle tecnologie, vi è un ulteriore compito dei pubblici poteri, e cioè rendere le reti accessibili tecnologicamente ed economicamente.

Ancorché le reti di telecomunicazione abbiano un uso prevalentemente privato, la loro concreta capacità trasmissiva ed i loro costi incidono non solo sulla capacità — con evidenti riflessi politici e sociali — dei cittadini di ricevere informazioni e comunicare fra di loro, ma anche sulla possibilità di accedere alle informazioni pubbliche.

In questa direzione si muovono sia la Direttiva 98/03 sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, sia quella 4/03 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (recepita ora con il D.Lgs. 195/05) (e si v. pure la Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso all'informazione in materia ambientale, predisposta dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa). Ma anche la Raccomandazione della Commissione 4.7.2001 sui servizi telematici di informazione sulla viabilità e sui viaggi (TTI). Si sta dunque formando, a livello comunitario, un sistema composito per l'allocazione e la gestione del patrimonio informativo pubblico che incide in maniera significativa sul rapporto di cittadinanza.

Tutto ciò implica politiche — e politiche di spesa — mirate a rafforzare le infrastrutture di comunicazione elettronica, e la capacità e qualità minime da assicurarsi ad ogni cittadino. Il tema dunque tocca direttamente il problema del servizio universale, di come assicuralo e come finanziarlo.

Con il che si torna al punto di partenza: se il rapporto di cittadinanza consiste in maniera significativa nell'erogazione di una serie di servizi ai cittadini, oramai, accanto a taluni tradizionali (scuola, sanità, trasporti e viabilità, sicurezza pubblica), si ag-

giunge quello di accesso — saper accedere, poter accedere — alle reti di comunicazione elettronica e ai contenuti che attraverso di essa vengono resi disponibili.

7. NOTA BIBLIOGRAFICA.

Il tema della cittadinanza è tornato di grande attualità soprattutto a seguito della trasformazione della Comunità Europea in Unione Europea. La letteratura è ormai sconfinata; *ex multis v.* G. ALPA, *La persona. Tra cittadinanza e mercato*, Milano 1992; M.C. PENSOVECCHIO, *La cittadinanza europea. I diritti dei cittadini dell'Unione Europea*, Palermo 1994; M. ORLANDI, *Cittadinanza europea e libera circolazione delle persone*, Napoli 1996; E. CASTORINA, *Introduzione allo studio della cittadinanza. Profili ricostruttivi di un diritto*, Milano 1997; G. CORDINI, *Elementi per una teoria giuridica della cittadinanza. Profili di diritto pubblico comparato*, Padova 1998; A. DEL VECCHIO (a cura di), *La cittadinanza europea*, Milano 1999; G. DELLA TORRE-F. D'AGOSTINO (a cura di), *La cittadinanza. Problemi e dinamiche in una società pluralistica*, Torino 2000; V.E. PARSI (a cura di), *Cittadinanza e identità costituzionale europea*, Bologna 2001; L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Bari 2001; L. COTESTA, *La cittadinanza europea. Evoluzione, struttura e prospettive nuove per i diritti soggettivi*, Napoli 2002; M. CONDINANZI-A. LANG-B. NASCIMBENE, *Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone*, Milano 2003; F. MANGANARO-A.R. TASSONE (a cura di), *Persona e amministrazione. Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni*, Torino 2004; M. LA TORRE, *Cittadinanza e ordine politico*, Torino 2004; P. B. HELZEL, *Il diritto ad avere diritti. Per una teoria normativa della cittadinanza*, Padova 2005. Va inoltre consultata la Rivista semestrale « *La cittadinanza europea* » (diretta da L. Moccia), Philos Edizioni, Roma.

Nella altrettanto vasta letteratura straniera, oltre al lavoro classico di T.H. MARSHALL, *Citizenship and Social Class* (in trad. it. *Cittadinanza e classe sociale*, Bari 2002), v. con particolare riguardo alla « cittadinanza europea » E.M. MEEHAN, *Citizenship and the European Community*, Sage Pub. 1993; J. WEILER, *The Selling of Europe: The Discourse of European Citizenship*, Harvard Law School 1996; S. O'LEARY, *The Evolving Concept of Community Citizenship: From the Free Movement of Persons to Union Citizenship*, Kluwer 1997; P.B. LEHNING, *European Citizenship: Towards a European Identity?*, Univ. Wisconsin 1999; Ph. C. SMITTER, *Come democratizzare l'Unione europea e perché*, Bologna 2000; J.H. HABERMAS, *Morale, diritto, politica*, Milano 2001;

Con particolare riguardo ai servizi sociali, in una prospettiva sociologica, v. S. SCANAGATTA (a cura di), *Classi e cittadinanza nei servizi sociali*, Bologna 2004.

Sul diritto di voto v. E. GROSSO, *La titolarità del voto. Partecipazione e appartenenza alla comunità politica nel diritto costituzionale europeo*, Torino 2001.

Sul rapporto fra nuove tecnologie e cittadinanza v. E. DI MARIA-S. MICELLI (a cura di), *Le frontiere dell'e-government: cittadinanza elettronica e riorganizzazione dei servizi in rete*, Milano 2004.

In chiave sociologica v. A. L. AMATO MANGIAMELI, *Tribù post-moderne o villaggio globale? L'essere digitale del cittadino « totale »*, in G. DALLA TORRE-F. D'AGOSTINO, *La cittadinanza*, cit., p. 255 ss.

La tematica dell'informazione ai cittadini viene vista solitamente sotto il profilo dell'accesso ai documenti amministrativi: v. A. TIZZANO, *Principi fondamentali dell'Unione e tutela dei cittadini comunitari*, in A. DEL VECCHIO, *La cittadinanza europea*, cit., p. 33 (in part. p. 48); M. CONDINANZI-A. LANG-B. NASCIMBENE, *op. cit.* p. 64 ss; F. NUCARA, *La comunicazione amministrativa a tutela del cittadino*, in F. MANGANARO-A.R. TASSONE, *op. cit.*, p. 347. E v. sotto una diversa e funzionale prospettiva F. CARDARELLI, *Le banche dati pubbliche: una definizione*, in questa *Rivista* 2002, 321.

Sul tema dell'informazione ambientale si v. la recente ampia ricognizione monografica, in chiave comparatistica, di N. BRUTTI, *Il diritto all'informazione ambientale*, Giappichelli 2005.

Sulla funzione di informazione della p.a. v. F. MERLONI (a cura di), *L'informazione delle pubbliche amministrazioni*, Rimini 2002.